

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

2 luglio 2019

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA

Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO  
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: KAPPA FUTURFESTIVAL 2019. DEFINIZIONE CANONE COSAP AI SENSI DELL'ART.14, C. 1 BIS, REGOLAMENTO N. 257. PARERE AI SENSI DEL C. 4, ART. 15, REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUL LIMITE DI IMMISSIONE SONORA DIFFORME DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Leon di concerto con gli Assessori Unia e Sacco.

L'Associazione Culturale Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino, intende realizzare anche quest'anno il Kappa Futurfestival – Torino Summer Music Festival 2019, il 6 e 7 luglio 2019 nell'area Vitali Ex-Strippaggio - Parco Dora. Il festival, che ha ottenuto il patrocinio della Città n. 274 in data 21/05/2019, conferma anche per questa edizione il proprio format 100% diurno e si consolida nel panorama internazionale come uno dei principali festival estivi d'Europa, anche grazie alla straordinaria location di Parco Dora, all'offerta culturale-artistica con un cast di assoluto rilievo, all'attenzione ai temi della promozione del territorio, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale.

A fine 2016 il Kappa Futurfestival si è aggiudicato, in partenariato con la Città di Torino, il progetto europeo Horizon 2020 MONICA, in cui figura come sito pilota per la sperimentazione di tecnologie che migliorano l'impatto acustico e la sicurezza di grandi eventi. L'Associazione Culturale Suoni e Colori richiede, al fine della realizzazione dell'evento musicale, di poter disporre di uno spazio pari a 12.000 metri quadrati dell'area Vitali Ex-Strippaggio di Parco Dora, come indicato nella planimetria allegata e nell'occupazione suolo pubblico 2019/40/554 (**all. 1**).

Considerato che:

- la manifestazione è alla sua ottava edizione e ha dimostrato negli anni un costante miglioramento della capacità organizzativa in relazione con il territorio di prossimità, anche in termini di innovazione e di sostenibilità ambientale ed economica;

- l'iniziativa contribuisce ad arricchire l'offerta estiva della Città, oltre ad attrarre, grazie a un programma di profilo internazionale, il 40% del pubblico proveniente da tutto il mondo. A tale proposito, il festival sviluppa un sistema di hospitality intelligente con l'ospitalità di operatori esteri e testate internazionali qualificate;

- il festival ha una ricaduta positiva per la Città in termini occupazionali, con 800 risorse umane e una consolidata collaborazione con aziende e fornitori del territorio;

- la Città intende valorizzare, almeno fino al 2021, l'area di Parco Dora rendendola, anche grazie al Kappa Futurfestival, un punto strategico per la promozione di politiche culturali;

- l'Associazione allestirà l'area con risorse e attrezzature proprie, effettuando investimenti per la sua messa a norma ed agibilità ai fini della realizzazione della manifestazione e della garanzia delle misure di sicurezza previste per legge;

- l'Associazione si fa carico di interventi ordinari e straordinari a favore della manutenzione del parco (indagine geofisica del sottosuolo dell'area adiacente alle torri di raffreddamento, sfalcio dell'erba, revisione fitostatica periodica) e di servizi alla collettività (posizionamento wc chimici per 3 mesi con pulizie settimanali, progetto di sostituzione canestri);

- per l'edizione 2017 è stata autorizzata (deliberazione della Giunta Comunale del 29 giugno 2017, mecc. 2017 02530/001) l'applicazione dell'art. 14, comma 1bis del vigente Regolamento C.O.S.A.P. per la determinazione, sulla base dei mq richiesti, dei giorni di

occupazione del suolo (compresi montaggi e smontaggi), di stime a confronto dei corrispettivi richiesti per aree e strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non attrezzato sostenute dagli organizzatori, di un canone forfetario di Euro 13.000,00 e una concessione di durata biennale con possibile proroga di un ulteriore anno; per l'edizione 2018 l'Associazione ha presentato una richiesta di occupazione suolo pubblico che ha previsto un'estensione della superficie di 4.700 mq rispetto ai 7.000 utilizzati nel 2017 per un totale di 11.700 mq e ha dunque corrisposto alla Città un canone proporzionalmente incrementato pari a Euro 23.337,60 oltre a Euro 47,81 per i diritti e a Euro 1.673,88 a titolo di Tari.

Per l'edizione 2019 l'Associazione ha presentato una richiesta di occupazione suolo pubblico che prevede un'ulteriore estensione della superficie per un totale di 12.000 mq. Sulla base delle motivazioni succitate, si ritiene opportuno procedere a ricalcolare in proporzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis e della deliberazione succitata (mecc. 2017 02530/001), la tariffa forfetaria relativa alla maggiorazione di 5.000 mq. Sulla base dei giorni di occupazione, all'atto del rilascio del provvedimento di concessione, l'Associazione dovrà dunque corrispondere alla Città Euro 25.632,00 di canone COSAP oltre a Euro 2.141,09 a titolo di Tari e a Euro 47,81 per diritti e bolli.

Considerato che parte della superficie occupata (5.050 mq) insiste in parte su area a prato, si rende necessario autorizzare l'utilizzo delle aree prative, in deroga all'art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva in data 20 marzo 2006 e s.m.i. Il suddetto regolamento prevede che la Giunta Comunale, per motivi di sicurezza, incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, con apposito provvedimento deliberativo, possa autorizzare eventuali deroghe all'art. 81, comma 7, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico.

La Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 21 giugno 2019 con all'o.d.g. "Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde n. 317, art. 81 comma 7" ed ha espresso parere favorevole, prescrivendo una particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti.

Visto l'interesse strategico per la manifestazione in oggetto, si ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo di aree prative per lo svolgimento della manifestazione Kappa Futurfestival – Torino Summer Music Festival 2019, all'interno di Parco Dora, in deroga all'art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Ai sensi dei commi 11 e 12 – art. 81 del suddetto regolamento, l'Associazione Suoni e Colori, a garanzia degli obblighi di ripristino e pulizia delle aree occupate e delle aree limitrofe, dovrà provvedere al versamento di una cauzione di Euro 20.000,00 di durata semestrale.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva Legge della Regione Piemonte n. 52 del 2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela

dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1 e comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare. L'art. 15 del Regolamento prevede, inoltre, al comma 1 che per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose il limite massimo di immissione autorizzabile in deroga sia di 70 dB(A) su 30 minuti ed al comma 4 che il limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) su 30 minuti possa essere elevato fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;

Considerato che con istanza del 7 giugno 2019, prot. n. 5190 del 12 giugno 2019, integrata con comunicazione inviata in data 11 giugno 2019, prot. n. 5191 del 12 giugno 2019, con cui sono state indicate le motivazioni socio culturali della manifestazione, il Sig. Andrea Campanile, in qualità di delegato di Movement Entertainment S.r.l., con sede legale in Torino – corso Vittorio Emanuele II 76, che gestisce pubblico spettacolo e somministrazione per conto di Associazione Suoni e Colori, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con limiti sonori durante lo spettacolo superiori a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, dello stesso Regolamento Comunale, sino a 70 dB(A) su 30 minuti per le prove previste il giorno 4 luglio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il giorno 5 luglio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e sino a 75 dB(A) per la manifestazione prevista nei giorni 6 e 7 luglio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 relativamente alla realizzazione della manifestazione "KAPPA FUTURFESTIVAL 2019", programmata in Parco Dora.

Riconosciute le motivazioni di carattere artistico e socioculturale della manifestazione e considerato tuttavia che, nell'ambito del Progetto Monica saranno testate diverse soluzioni anche sperimentali per la riduzione ai ricettori abitativi più esposti dei livelli di pressione sonora prodotti nel corso dell'evento, si ritiene in analogia con quanto avvenuto per le passate edizioni 2017-2018 di esprimere parere favorevole all'autorizzazione elevando il livello limite a 73 dB(A) su 30 minuti per i ricettori potenzialmente più esposti, per non più di otto ore per ciascun giorno della manifestazione in programma nei giorni 6 e 7 luglio 2019.

Considerate l'estensione del sito di manifestazione e le caratteristiche musicali dell'evento, si dà inoltre incarico al Servizio Adempimenti Ambientali, di individuare opportuni punti di monitoraggio, nonché, così come previsto al punto 5 della deliberazione del Consiglio Comunale

(mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019, un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), da prescriversi all'interno del provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato. Tale indicatore risulta infatti particolarmente valido in presenza di sorgenti che possiedono un'elevata energia sonora ed esprimono un forte contributo in bassa frequenza.

I soggetti organizzatori dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell'area e a verificare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48"; - circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative"; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei partecipanti all'evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016) *"Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione. definizione dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all'evento."*

L'organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

L'eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da

soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380.

La previsione della spesa di cui all'art. 22, comma 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, relativa ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico a cura del Corpo di Polizia Municipale della Città, è integralmente da porre a carico del soggetto organizzatore privato e ammonta a Euro 15.703,59, importo che dovrà essere corrisposto alla Città, senza alcuna riduzione, nei tempi stabiliti ai fini dell'autorizzazione alla manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'evento. Sarà in ogni caso cura del Corpo di Polizia

Municipale, sulla base di sopraggiunte esigenze di sicurezza e polizia stradale, quantificare i maggiori costi rispetto a quanto preventivato.

L'esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 1° maggio 2010, e successive, per l'applicazione del canone sull'iniziativa pubblicitaria.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Si dà altresì atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico (all. 2).

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, e in particolare la volontà della Città di valorizzare almeno fino al 2021, l'area di Parco Dora rendendola, anche grazie al Kappa Futurfestival, un punto strategico per la promozione di politiche culturali:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1bis del vigente Regolamento C.O.S.A.P., la determinazione di canone forfetario per i 5.000 mq aggiuntivi richiesti e di stabilire la stessa in Euro 12.632,00, sulla base della tariffa mq/giorno definita in Euro 13.000,00 per l'edizione 2017 per 7.000 mq, sulla base della deliberazione (mecc. 2017 02530/001) per l'iniziativa Kappa FuturFestival in area Vitali Ex-Strippaggio – Parco Dora Torino a favore dell'Associazione Culturale Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino – P.IVA 09249110017. All'atto del rilascio del provvedimento di concessione l'Associazione dovrà dunque corrispondere alla Città Euro 25.632,00 cui deve essere sommato l'importo di Euro 47,81 per i diritti e di Euro 2.141,09 a titolo di TARI;
- 2) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in

deroga temporanea dell'art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva in data 20 marzo 2006 e s.m.i, l'utilizzo all'interno di Parco Dora di 5.050 mq di aree prative, per l'iniziativa Kappa Futurfestival – Torino Summer Music Festival 2019. Il suddetto regolamento prevede che la Giunta Comunale, per motivi di sicurezza, incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, con apposito provvedimento deliberativo, possa autorizzare eventuali deroghe all'art. 81, comma 7, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico. La Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 21 giugno 2019 con all'o.d.g. "Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde n. 317, art. 81 comma 7" ed ha espresso parere favorevole, prescrivendo una particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti;

- 3) di dare atto che, ai sensi dei commi 11 e 12 – art. 81 del suddetto regolamento, l'Associazione Suoni e Colori, a garanzia degli obblighi di ripristino e pulizia delle aree occupate e delle aree limitrofe, dovrà provvedere al versamento di una cauzione di Euro 20.000,00 di durata semestrale.
- 4) di esprimere ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora durante la manifestazione denominata "Kappa FuturFestival 2019" pure nelle premesse richiamata, e che questi possano pertanto essere elevati sino a 73 dB(A) su 30 minuti per non più di otto ore per ciascun giorno della manifestazione in programma nei giorni 6 e 7 luglio 2019;
- 5) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari: svolgimento della manifestazione nei giorni 6 e 7 luglio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 con prove previste il giorno 4 luglio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il giorno 5 luglio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- 6) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza inserendo nel provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato un livello limite di pressione sonora da esprimersi in dB(C), considerato che l'evento avrà un'elevata energia sonora ed esprimerà un forte contributo in bassa frequenza;
- 7) di stabilire che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande al servizio dei partecipanti all'evento dovrà rispettare le indicazioni della deliberazione della Giunta



- Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016);
- 8) gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività; l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
  - 9) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
  - 10) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS; ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato; in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;
  - 11) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
  - c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza, previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
  - d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
  - e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
  - f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
    - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
    - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
    - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 12) il soggetto organizzatore, nell'allestimento e nella conduzione della manifestazione, dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti: circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc; circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

- U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”; circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; - circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”; circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
- 13) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;
  - 14) di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale garantirà i servizi necessari al controllo delle condizioni viabili lungo tutto il perimetro delle zone interessate alla manifestazione, i servizi di polizia commerciale ed amministrativa e quelli di sicurezza e decoro. La previsione della spesa di cui all’art. 22, comma 3-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, relativa ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico da porre a carico del soggetto organizzatore privato ammonta ad Euro 15.703,59, importo che dovrà essere corrisposto alla Città nei tempi stabiliti ai fini dell’autorizzazione alla manifestazione e comunque prima dell’inizio dell’evento;
  - 15) di dare atto che l’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per l’applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria;
  - 16) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico;
  - 17) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessora alla Cultura  
Francesca Paola Leon

L'Assessore al Commercio e al Turismo  
Alberto Sacco

L'Assessore alle  
Politiche per l'Ambiente  
Alberto Unia

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi  
Emilio Agagliati

La Direttrice  
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo,  
Attività Produttive e Sviluppo Economico  
Paola Virano

Il Comandante  
Corpo di Polizia Municipale  
Emiliano Bezzon

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente  
Area Eventi della Città  
Gaetano Noè

Il Dirigente  
Area Verde  
Sabino Palermo

Il Dirigente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
Claudio Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 34 firmato in originale:

IL VICESINDACO  
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Spoto

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 luglio 2019 al 22 luglio 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 luglio 2019.

